

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 5718 del 8/11/2021 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dai T. Gorges, Secco, Geronda e Pontet in Comune di Salbertrand ad uso agricolo e civile, assentito al Comune di Salbertrand.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. n. 5718 del 8/11/2021 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dai T. Gorges, Secco, Geronda e Pontet in Comune di Salbertrand ad uso agricolo e civile, assentito al Comune di Salbertrand.

Concessione a derivare:

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Salbertrand, C.F. n. 00881010011, con sede in 10050 Salbertrand (To) Piazza Martiri della Libertà n. 1, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dai Rii Gorges, Secco, Geronda e Pontet in Comune di Salbertrand in misura di complessivi 354 l/s massimi e 222 l/s medi dal 15/03 al 30/10 di ogni anno per irrigare ettari 200 di terreni, di cui: 319 l/s massimi e 35 l/s medi ad uso agricolo e 199 l/s massimi e 23 l/s medi ad uso civile, (corrispondenti rispettivamente all'uso agricolo e civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, data di scadenza del provvedimento che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

che il presente provvedimento comporta l'accorpamento in un unico codice utenza di versamento del canone demaniale di concessione per l'uso dell'acqua dei seguenti codici di versamento esistenti: TO01051, TO01058, TO01061, TO01075, TO01108, TO01154;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà a sua cura e spese effettuare la manutenzione delle opere di presa e dei canali di adduzione affinché siano in grado di prelevare le acque nei limiti della portata massima e del periodo di concessione e di convogliarle verso i punti di utilizzo in condizioni di sicurezza e senza sversamenti o perdite lungo i versanti. I danni ed i dissesti idrogeologici causati dalla mancata o irregolare regimazione delle acque saranno a carico del concessionario.

Entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera e sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22;

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle di ciascuna opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna (qualora la realizzazione sia prevista) senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 20 l/s (DMV base).

(... omissis ...)